FOGLIO INFORMATIVO

GESTIONE ASSEGNI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____

Sede _____ Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

CHE COS'E' L'ASSEGNO

É uno strumento di pagamento che consente al titolare di un conto corrente bancario di disporre il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso.

L'assegno è un titolo pagabile a vista. I presupposti per l'emissione di un assegno bancario sono l'autorizzazione della banca ad emettere assegni e la presenza di somme disponibili sul conto.

Gli assegni bancari sono moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna al correntista, nei quali sono già espressi, oltre alla denominazione ed indirizzo della banca dove il cliente ha il conto corrente:

- L'indicazione di 'assegno bancario';
- L'ordine incondizionato di pagare;
- La clausola "non trasferibile".

Il cliente che emette l'assegno deve compilarlo apponendo:

- Data e luogo;
- Importo da pagare, indicato in cifre e in lettere;
- Nome del beneficiario;
- Firma autografa.

Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni "liberi", pagando la somma di € 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo. La clausola non trasferibile resta obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 1.000,00 Euro.

FOGLIO INFORMATIVO

GESTIONE ASSEGNI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Assegni	
- Costo per ogni assegno LIBERO e/o NON TRASFERIBILE	Euro 0,08
- Bolli su singolo assegno LIBERO (a richiesta del cliente) – D.LGS. 231/2007	Euro 1,50
- Rimborso spese per richiesta immagine assegno	Euro 7,75
- Commissione per emissione assegno circolare allo sportello	Euro 3,00
- Commissione per emissione assegno circolare allo sportello con addebito in c/c	Euro 1,00
- Commissioni cambio assegni bancari e circolari emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata o da atri Istituti	0,50% dell'importo dell'assegno con un minimo di Euro 5,00
- Spese per ciascun assegno insoluto, pagato tardivo o richiamato	Euro 20,00
- Commissione per ogni assegno consegnato a Pubblico Ufficiale	Euro 30,00

VALUTE

VALUTE SUI PRELEVAMENTI	
- con assegno bancario	Giorno di emissione
VALUTE SUI VERSAMENTI	
Contanti	Data versamento
Assegni bancari BPPB stessa dipendenza	Data versamento
Assegni bancari BPPB altra dipendenza	Data versamento
Assegni bancari altro istituto	3 giorni lavorativi
Assegni circolari BPPB	Data versamento
Assegni circolari altro istituto	1 giorno lavorativo
Vaglia Banca d'Italia	1 giorno lavorativo
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	
Contanti	Data versamento
Assegni bancari BPPB stessa dipendenza	Data versamento
Assegni bancari BPPB altra dipendenza	1 giorno lavorativo
Assegni bancari altro istituto	4 giorni lavorativi
Assegni circolari BPPB	Data versamento
Assegni circolari altro istituto	4 giorni lavorativo
Vaglia Banca d'Italia	Data versamento
TERMINI DI NON STORNABILITA'	
- assegni bancari e circolari a carico di altre Banche	7 giorni lavorativi

- assegni circolari emessi da ns. Banca e assegni bancari tratti su stessa e/o altra Dipendenza ns. Banca	7 giorni lavorativi

RECLAMI

Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.
L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Valute sui prelevamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.